

**ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT – PRIMO LOTTO FUNZIONALE**

**CUP: B33F03000010004**

**CIG N. 6657280140**

**QUESITO N. 9:**

Per soddisfare i requisiti speciali di progettazione per la partecipazione alla gara in oggetto, relativi alle singole classi e categorie di progettazione, possono ritenersi validi tutti i servizi di cui al comma 2 dell’art. 252 del D.P.R. 207 del 5/10/2010 (ovvero: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, ecc.) inerenti la stessa classe e categoria in esame, in coerenza con la Determinazione Avcp n. 5 del 27 Luglio 2010?

Detta Determinazione al punto 2.2 (“Indicazioni sulla specificazione dei requisiti”) a titolo esemplificativo chiarisce come “Sempre nell’ottica di individuare requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e di consentire la più ampia partecipazione di professionisti, per l’affidamento dell’incarico di collaudo risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere un’esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al collaudo, senza tener conto di altre attività che presentano aspetti affini o attinenti (direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza nei cantieri – cfr. determinazione dell’Autorità n. 2/2009)”

Nello specifico si richiede di chiarire se possano ritenersi validi servizi di direzione lavori in equivalenza a quelli di progettazione esecutiva, nel rispetto comunque delle classi e categorie identificate nel bando di gara.

**RISPOSTA N. 9**

La risposta al quesito è negativa.

I requisiti di qualificazione progettuale richiesti dal disciplinare della gara in oggetto sono attinenti e coerenti rispetto alle prestazioni di progettazione solo esecutiva dedotte in contratto.

Ai sensi dell’art. 53 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 c. 6 e 267 del D.P.R. 207/2010, il disciplinare di gara al paragrafo 13.3 nonché i correlati modelli di autocertificazione (Modello 10 e 11) prevedono chiaramente **a pena di esclusione** che il requisito di qualificazione progettuale consiste nell’aver effettuato servizi di sola **progettazione esecutiva** per le categorie di lavori e gli importi di lavori pari a quelli oggetto di contratto e dettagliatamente elencati al richiamato punto 13.3, al quale si rinvia integralmente. E’ escluso che possano essere considerati equivalenti servizi di progettazione di diverso livello (preliminare o definitiva), oppure servizi di direzione lavori o di collaudo.

Il dirigente della SUA-Provincia di VCO

(ing. Mauro Proverbio)